

Milano, 10 dicembre 2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Professor Giuseppe Conte

Al Ministro della Salute
Onorevole Roberto Speranza

OGGETTO: RICHIESTA DI SOLUZIONE URGENTE DEL CONFLITTO NORMATIVO SUI POSITIVI COVID-19 A LUNGO TERMINE

Ci rivolgiamo a Voi direttamente nella convinzione che la Vostra autorità ed autorevolezza possano risolvere un conflitto burocratico generato da norme contraddittorie.

La Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre u.s. "0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P- COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena" ha di fatto dato l'avvio al rientro nella comunità sociale e al lavoro della quota di persone definite **"casi positivi a lungo termine"**. Alla luce di tale disposizione il Medico Competente, una volta acquisita per il tramite del Datore di Lavoro la certificazione prodotta dai Dipartimenti di prevenzione territoriali e/o dal Medico di Medicina Generale, ha disposto caso per caso le particolari precauzioni per evitare la ipotetica trasmissione virale nella specifica comunità lavorativa.

Nell'allegato 12 al DPCM del 3 dicembre u.s., come anche nel precedente Decreto datato 3 novembre, è invece espressamente richiesta una *"preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza."*

Questo meccanismo conduce alla situazione - secondo noi paradossale ed assurda - dei **"casi positivi a lungo termine"** che possono rientrare a pieno titolo nella comunità sociale con la chiusura del periodo di quarantena giustificata dalla certificazione di malattia INPS **ma non possono rientrare al lavoro** se non nella modalità del lavoro agile. La disposizione esclude dalla possibilità di rientro al lavoro tutti coloro la cui prestazione lavorativa non possa essere effettuata in *smart working*.

Questi saranno dunque lavoratori la cui assenza dal lavoro non è giustificata dalla certificazione di malattia, dato che non possono più essere considerati malati dal loro Medico Curante. Restano persone "scoperte" dalla retribuzione a meno che:

- ✓ il loro Medico di Medicina Generale non li giustifichi con una certificazione di malattia INPS non correlata alla malattia COVID-19 (e quindi con onere di comporta);
- ✓ il Datore di Lavoro non trovi, per le loro prestazioni lavorative, forme alternative in attesa della negativizzazione del tampone naso-faringeo.

Noi Medici Competenti siamo pressati dai Datori di Lavoro, dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali per trovare una soluzione **a noi impossibile** non avendo strumento alcuno se non buon senso, buona volontà e il tentativo di mediazione tra le parti.

Chiediamo pertanto di far valutare e risolvere con un atto di indirizzo e con urgenza questo “pasticcio”, con una norma chiara che disponga per i periodi di quarantena, isolamento e per le modalità di rientro al lavoro che valgono le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P-COVID-19 sopra citata e non quanto riportato nell'allegato 12 del DPCM 3/12/2020.

Poniamo anche l'attenzione sulla contraddizione tra l'allegato 12 al DPCM e la Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020, n° 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P che presentano una questione simile in merito alla visita obbligatoria del Medico Competente **per tutti i rientri al lavoro di soggetti guariti da COVID-19**, mentre la citata Circolare del Ministero della Salute **indica l'obbligatorietà della visita esclusivamente per i soggetti COVID-19 negativizzati che sono stati ospedalizzati** che, a nostro avviso, risulta più coerente con le finalità di prevenzione occupazionale che la norma si pone.

Vi ringraziamo per l'attenzione e salutiamo molto cordialmente.

Per il Consiglio Direttivo ANMA - Associazione Nazionale Medici d'Azienda e competenti
il Presidente

Dott. Pietro Antonio Patanè